



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brescia in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Silvia Mossi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. /2013 R.G. promossa

Da:

con l'avv. Giovanna Riviera

RICORRENTE

contro:

in persona del

RESISTENTE

Oggetto: riconoscimento differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 2013 esponeva : di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze

sin dal 1998 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inquadrato come Tecnico con profilo professionale Categoria A (Ausiliario specializzato) del ccnl Comparto Sanità; che egli aveva svolto in maniera sistematica esclusiva e continuativa la propria prestazione lavorativa a far data dal mese di gennaio del 2008 quale

nel che le mansioni svolte erano incompatibili con l'inquadramento contrattuale e

pagina 1 di 9

riconducibili a quelle superiori proprie dei lavoratori di categoria B; per tali motivi domandava : 1) l'accertamento dello svolgimento dal gennaio del 2008 di mansioni superiori rientranti nella categoria B, livello economico BS, profilo professionale operatore sociosanitario e, per l'effetto, la condanna convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate; 2) in subordine, l'accertamento dello svolgimento dal gennaio del 2008 di mansioni superiori rientranti nella categoria B, livello economico BS, profilo professionale di operatore tecnico specializzato e, per l'effetto, la condanna dell'azienda convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate; 3) in ulteriore subordine, l'accertamento dello svolgimento dal gennaio del 2008 di mansioni superiori rientranti nella categoria B, profilo professionale di operatore tecnico e, per l'effetto, la condanna convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate; 4) in via di ulteriore subordine, l'accertamento dello svolgimento dal gennaio del 2008 di mansioni superiori rientranti nella categoria B profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza e, per l'effetto, la condanna dell'azienda convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate. Si costituiva che contestava il ricorso in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto. La causa veniva istruita mediante l'audizione di alcuni testimoni. Da ultimo, all'udienza dell' 2017, discussa la causa, veniva data lettura del dispositivo e dei seguenti contestuali

Motivi della decisione

E' pacifico che il ricorrente sin dal gennaio del 2008 ha lavorato alle dipendenze convenuta quale addetto e che all'atto dell'assunzione è stato inquadrato nella Categoria A con profilo professionale di ausiliario specializzato.

Con il ricorso introduttivo il medesimo ha domandato l'accertamento dello svolgimento di mansioni riconducibili alla Categoria B livello economico BS o in subordine nel livello retributivo B nei diversi profili professionali nella stessa rientranti.

In relazione ai pubblici dipendenti la disciplina dello svolgimento delle mansioni superiori è prevista direttamente dall'art. 52 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il quale prevede espressamente, pur in ipotesi in cui l'adibizione del dipendente a mansioni superiori sia da considerare nulla, il diritto dello stesso a percepire le relative differenze retributive, escludendo nel contempo, salva diversa statuizione del contratto collettivo, che lo svolgimento di mansioni superiori possa portare all'automatico inquadramento nella qualifica corrispondente.

Sempre l'art. 52, poi, sancisce che per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro possa essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore e che si considera svolgimento di mansioni superiori solo l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti di dette mansioni.

L'art. 28 del CCNL Comparto Sanità in materia di mansioni superiori al comma 6 ribadisce che il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale e quello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

Dalle declaratorie previste dal CCNL Comparto Sanità risultano appartenere alla Categoria A, assegnata al ricorrente *"i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito delle istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività"*.



In particolare, il profilo di ausiliario specializzato compete a chi "svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature semplici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa".

Rientrano, invece, nella Categoria B "i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima". In particolare, il profilo professionale di operatore tecnico risulta proprio di chi "con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse."

Appartiene al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, invece, il lavoratore che "svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature".

Il ccnl applicato, inoltre, stabilisce che appartengono al superiore livello B super "i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione".

Nell'ambito di tale livello di inquadramento, poi, rientrano le figure professionali dell'operatore sociosanitario e dell'operatore tecnico specializzato. In particolare, l'operatore sociosanitario è figura professionale che "svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio assistenziale e socio sanitario residenziale e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione -ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multi professionale. Le attività dell'operatore socio sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita; b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale; c) supporto gestionale, organizzativo e formativo."

Da ultimo, la figura professionale dell'operatore tecnico specializzato è propria di colui che "svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse".

Dalla lettura delle declaratorie contrattuali, invero, si evince come l'elemento caratterizzante l'attività lavorativa dei lavoratori appartenenti alla categoria A sia il carattere semplice ed elementare dei compiti assegnati che si traducono, per quanto riguarda il profilo professionale dell'ausiliario specializzato assegnato al ricorrente, nel compimento di "attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature semplici, la pulizia e il riordino degli ambienti



interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso...".

La documentazione prodotta in giudizio e il contenuto delle deposizioni testimoniali ascoltate, invero, evidenziano come la tipologia delle mansioni svolte dal ricorrente in maniera continuativa ed esclusiva non sia riconducibile all'espletamento di attività di tipo meramente manuale e semplice nei termini sopra descritti.

Le attività demandate agli [redacted] nella specie, sono descritte pacificamente nelle [redacted] allegate dalla parte ricorrente all'atto introduttivo del giudizio e non oggetto di alcuna contestazione da parte della difesa convenuta, le quali descrivono le varie fasi della pulizia e della sterilizzazione che il ricorrente, per quanto pacifico, ha svolto in via continuativa ed esclusiva nel periodo in considerazione.

L'analisi delle [redacted] evidenzia come l'attività di lavoro dell' [redacted] si articoli in un complesso di compiti che richiedono l'osservanza di numerose prescrizioni per le fasi di confezionamento, sterilizzazione e tracciabilità dei dispositivi medici, come, ad esempio, l'osservanza di [redacted] per eseguire il carico della macchina lavaferri, per la scelta del tipo di lavaggio meccanico e nello svolgimento anche del lavaggio manuale dei ferri secondo determinati criteri stabiliti nelle procedure operative.

E' previsto, altresì, che [redacted] sia tenuto ad effettuare la scelta del ciclo di sterilizzazione dei materiali in funzione del tipo di materiale che costituisce i dispositivi e ad eseguire al termine del ciclo il necessario controllo dei parametri fisici della sterilizzazione osservando una serie di prescrizioni operative dettagliate al fine di evitare contaminazioni dei materiali.



Sempre le impongono all'addetto l'osservanza di numerose regole per la tracciabilità dell'attività compiuta e per il carico nell'autoclave.

I testimoni escussi hanno integralmente confermato il carattere dettagliato e articolato delle singole operazioni in cui si articola l'attività lavorativa dell'.

Alla luce del quadro probatorio complessivo, dunque, è da escludere la riconducibilità dei compiti svolti dal ricorrente alle mansioni, di tipo semplice e di natura manuale, che caratterizzano i lavoratori della Categoria A.

Per contro, le mansioni svolte dal ricorrente nell'ordinaria attività di lavoro, attesa la complessità delle osservate, il grado di autonomia e di responsabilità che deriva dalla relativa osservanza, risultano pienamente compatibili con quelle dei lavoratori rientranti nella superiore Categoria B le quali, come detto, *"richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima"*.

Nell'ambito di tale categoria, poi, non è corretto invocare da parte del ricorrente il superiore livello B super proprio delle figure professionali dell'operatore sociosanitario o dell'operatore tecnico specializzato in quanto non risulta che il ricorrente si sia mai occupato del *"coordinamento di altri lavoratori"* né egli risulta avere svolto mansioni che *"richiedono particolare specializzazione"*, come invece richiesto per i lavoratori inquadrati in tale livello.

Per converso, l'attività lavorativa espletata dal ricorrente si ritiene pienamente compatibile con il profilo professionale dell'operatore tecnico di Categoria B, proprio di colui che svolge *"attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di*



manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse.".

Ne consegue il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento delle mansioni proprie dell'operatore tecnico di Categoria B con decorrenza dal /2008 in ragione della eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in relazione al compimento da parte del ricorrente del primo atto interruttivo al 25 febbraio 2013.

Dal conteggio aggiornato prodotto dalla difesa di parte convenuta e non contestato dal ricorrente risulta che il ricorrente dal febbraio del 2008 ha maturato un credito per differenze retributive a tale titolo per la complessiva somma di / che l' / convenuta va, dunque, condannata a versare al ricorrente oltre agli interessi legali.

In ordine alle spese di lite non vi è ragione di derogare alla soccombenza anche in considerazione del fatto che la Corte d'Appello di Brescia sez. Lav. con sentenza n. /2016, divenuta da quanto consta definitiva, si è già pronunciata su caso identico a quello di cui è causa e che, ciononostante, la convenuta nelle note conclusive ha insistito nelle proprie difese chiedendo il rigetto delle pretese del ricorrente.

Le spese, dunque, seguono la soccombenza con condanna della convenuta come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) in accoglimento del ricorso, dichiara lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni rientranti nella categoria B, profilo professionale di operatore tecnico e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore del medesimo a titolo di differenze retributive maturate dal / della somma di / oltre interessi legali;



Sentenza n. /2017 pubbl. il. /2017
RG n. /2013

2)condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente per
spese di lite di € oltre accessori di legge.

Brescia, 2017

Il Giudice del Lavoro
Silvia Mossi

